



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 02 agosto 2019

Prot. n. 5203

Decreto elezioni del Consiglio Accademico 2019/2022

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"*;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e segnatamente l'art. 8 "Consiglio Accademico";

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010; e segnatamente i commi 3 e 4 dell'art. 14 "Consiglio Accademico", ove si legge:

3. Il Consiglio accademico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 132/03, è formato da tredici componenti: il Direttore che lo presiede; dieci docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente tra i professori con incarico a tempo indeterminato aventi non meno di due anni di anzianità nella sede, e due studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli studenti.

4. Le elezioni vengono indette, con riserva di successiva fissazione della data delle votazioni, dal Direttore in procinto di scadenza. I rappresentanti del corpo docente sono eletti sulla base di candidature con annesso curriculum che a pena di inammissibilità devono pervenire alla Direzione entro sette giorni dalla proclamata elezione del nuovo Direttore, per essere affisse senza ritardo all'albo dell'Istituto. Fino alla vigilia delle votazioni possono svolgersi incontri pre-elettorali. Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, si svolgono durante tre giornate consecutive non prima di quindici giorni dalla proclamazione del Direttore neo-eletto, che ne fissa il calendario e l'orario curando la relativa affissione all'albo.

VISTO che la proclamazione del Direttore del Conservatorio per il triennio 2019/2022 è avvenuta in data 7 giugno 2019, come risulta dal verbale n. 9 della Commissione elettorale per le elezioni del Direttore 2019/2022;

VISTO che, sempre in data 7 giugno 2019, è stato inviato apposito avviso ai docenti (albo istituzionale, mailing list), assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 3822, concernente le candidature per le elezioni del Consiglio Accademico 2019/2022 da presentarsi entro i sette giorni successivi alla proclamazione del Direttore;

VISTO che, entro la scadenza prevista, sono pervenute le seguenti candidature:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Massimiliano Baggio | 17. Delfo Menicucci |
| 2. Monica Bozzo | 18. Pietro Mianiti |
| 3. Mauro Bonifacio | 19. Silvio Moscatelli |
| 4. Marco Bontempo | 20. Piermario Murelli |
| 5. Stefano Carlini | 21. Giuseppe Nicolo' |
| 6. Giorgio Cerasoli | 22. Anelide Nascimbene |
| 7. Demetrio Colaci | 23. Anna Maria Paganini |
| 8. Diego Collino | 24. Claudio Pavolini |
| 9. Giovanni Battista Columbro | 25. Antonio Polignano |
| 10. Luigi Di Fronzo | 26. Carlo Ramella |
| 11. Fabrizio Dorsi | 27. Marco Rapattoni |
| 12. Mario Garuti | 28. Anna Maria Rastelli |
| 13. Ruggero Lagana' | 29. Cristina Rubin |
| 14. Maria Grazia Lascala | 30. Silvia Rumi |
| 15. Silvia Limongelli | 31. Alberto Serrapiglio |
| 16. Nicoletta Mainardi | 32. Massimiliano Viel |

VISTO che il predetto elenco di candidature pervenute, nei tempi e nei modi previsti, è stato reso pubblico con protocollo n. 4082 del 17 giugno 2019, diffuso tramite l'albo istituzionale e la mailing list;

VISTO il Regolamento del Consiglio Accademico approvato con delibera del Consiglio Accademico del 2 luglio 2019, delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2019 e decreto del 31 luglio 2019, protocollo n. 5173;

VISTO che il Regolamento del Consiglio Accademico, all'art. 3 "Elezioni dei docenti", nel recepire puntualmente quanto indicato dallo Statuto, stabilisce quanto segue:

- 1. I n. 10 docenti (con contratto a tempo indeterminato, aventi non meno di due anni di anzianità nella sede) che, insieme al Direttore e ai n. 2 studenti, compongono il Consiglio Accademico, vengono eletti secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 dello Statuto.*
- 2. (Indizione) Le elezioni sono indette dal Direttore uscente con riserva di successiva indicazione delle date di votazione.*
- 3. (Giornate di voto) Le votazioni si svolgono in tre giornate consecutive non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione del Direttore neo-eletto; a quest'ultimo, con proprio atto, spetta il compito di fissare le date di votazione, le ulteriori scadenze e ogni aspetto delle elezioni non normato dallo Statuto e dal presente Regolamento.*
- 4. (Elettorato attivo) Hanno diritto di voto tutti i professori compresi nell'organico docente del Conservatorio; il relativo elenco viene pubblicato mediante affissione all'albo istituzionale; eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate fino a tre giorni prima delle votazioni.*
- 5. (Elettorato passivo) Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai docenti con contratto a tempo indeterminato e aventi non meno di due anni di servizio presso questo Conservatorio.*

6. (Candidature) I docenti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14 dello Statuto possono presentare la propria candidatura entro il settimo giorno successivo alla proclamazione del nuovo Direttore eletto (ex comma 4 dell'art. 14 dello Statuto), pena inammissibilità della candidatura che dovrà comprendere anche il curriculum del candidato.
7. (Esclusioni) Non possono candidarsi i docenti:
 - a. privi dei requisiti indicati dal comma 3 dell'art. 14 dello Statuto e dal precedente comma 5;
 - b. che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, salvo che siano stati riabilitati;
 - c. che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, ancorché sospesa o condonata o coperta da amnistia impropria, ovvero si trovino in attesa di giudizio per delitto non colposo punibile con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria;
 - d. che abbiano già esercitato le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi; è data possibilità di candidarsi per un terzo mandato consecutivo a coloro il cui mandato, in uno dei due precedenti, abbia avuto durata inferiore a un anno sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
8. (Incompatibilità) Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 dello Statuto la carica di Consigliere è incompatibile con le seguenti altre cariche: rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), delegato sindacale (terminale associativo), componente della Commissione di disciplina, componente della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione.
9. (Commissione elettorale) Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale designata dal Consiglio Accademico, composta da tre docenti del Conservatorio non candidati alle elezioni; la Commissione elettorale, tra i suoi diversi compiti:
 - a. garantisce la regolarità delle elezioni e di tutti gli adempimenti connessi;
 - b. tutela la segretezza del voto;
 - c. nomina al suo interno un Presidente;
 - d. svolge anche le funzioni di Commissione di seggio;
 - e. stabilisce l'ammissibilità delle candidature.
10. (Modalità di voto) All'atto della votazione il Presidente o un altro componente della Commissione elettorale, previo accertamento dell'identità del votante, consegna a ciascun elettore una scheda elettorale unica; le schede devono essere firmate dai componenti della Commissione elettorale; l'elettore esprime il proprio voto contrassegnando, sulla scheda elettorale, le caselle corrispondenti ai nominativi dei candidati prescelti; sono ammesse fino a un massimo di sei preferenze; il voto è nullo se la scheda non è predisposta dalla Commissione elettorale, se presenta tracce di scrittura o segni tali da renderla riconoscibile, se non è chiaramente evincibile l'intenzione di voto da parte dell'elettore.
11. (Registro delle votazioni) La Commissione elettorale predisporre e compila il Registro delle votazioni consistente nell'elenco dell'elettorato attivo; accanto a ogni nominativo dovranno essere indicati: la data del voto; il riferimento del documento di identità del votante; la firma dell'elettore. Il Registro delle votazioni farà fede per determinare il numero effettivo dei votanti.
12. (Operazioni di scrutinio) Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali; al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale consegnerà al Direttore, unitamente al residuo materiale della votazione, il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto: del risultato delle votazioni; del numero complessivo dei votanti; delle preferenze raccolte da ciascun candidato; delle schede nulle e bianche; della proclamazione degli eletti; di eventuali contestazioni.
13. (Eletti) Risulteranno eletti i n. 10 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti; a parità di voti prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.
14. (Ricorsi) Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza, che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti.
15. (Elezioni suppletive) Ai sensi del comma 5 dell'art. 14 dello Statuto, qualora per dimissioni o altra causa venga meno uno o più Consiglieri, il Direttore indice elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio; i nuovi eletti permangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso; le elezioni suppletive avverranno secondo le modalità e tenendo conto dei requisiti sopra indicati.

VISTA la necessità di fissare le date delle votazioni;

DECRETA

1. le votazioni per l'elezione del Consiglio Accademico, triennio 2019/2022, si svolgeranno, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 "Consiglio Accademico" del vigente Statuto, in tre giornate consecutive: 28, 29 e 30 ottobre 2019, con orario dalle ore 13.30 alle ore 16.00;
2. il seggio elettorale avrà sede presso la sala riunioni della Direzione;
3. con successivo atto verrà nominata la Commissione elettorale.

Il presente decreto viene diffuso tramite albo istituzionale e mailing list.

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini